

Scritto:

La ordine al Tribunale Tentato omicidio nelle persone di Pasquale Silvestro, Rosa Salvatore e Veneta Picola, stanno a carico di Currieri Calogero e Capraro dopo il riconoscimento da parte del Rosa, a carico del Currieri inoltre ha sua confessione straordinaria, e a carico del Capraro ha chiamata in carica straordinaria da parte del Currieri. Senonchè il riconoscimento del Currieri e del Capraro da parte del Rosa, per le circostanze in cui essi sarebbe avvenuto e per la tardività della prognostazione, non è rassicurante.

Dirichio il Rosa nel procedimento a carico di Argello Vincenzo Termini Luciano, che i colpi sparati furono sei o sette, e che dalla totalità di essi potè distinguere trattarsi di due differenti armi. Nel presente procedimento egli ha confermato che, per la diversa totalità dei colpi, compresi che provenivano da armi diverse, ed ha aggiunto che, avendo a un certo punto inteso un colpo a vuoto, ed intuito che lo sparatore aveva già l'arma scarica, si avviò verso il medesimo, che intanto si allontinava, per raggiungerlo. Riconobbe quindi quel tale per il Capraro, e, mentre stava per acciuffarlo, notò in quel punto la presenza di altro individuo, che stava ricaricando un'arma corta, e che riconosce per il Currieri, sicchè dovette abbandonare l'impresa. Per, se due e non uno furono gli sparatori - dato che i colpi furono di diversa totalità, e lo stesso Rosa compresi che provenivano da armi diverse - e se i colpi sparati furono sei o sette, era bene da presumere che gli sparatori

V. G. No

Currieri

avessero altri colpe diffondibili. Sicché si stenta a credere che il Rosa in quelle condizioni, da solo e disarmato, abbia potuto pensare di affrontare uno degli operatori, esponenti, quanto meno, o i capi dell'altro, rimasto in un primo momento nascosto alla sua vista.

Ha inoltre deliberato il Rosa che, rimessi l'ambasciatore del delitto e gli altri, il Ferrare e il Venezia, stabilissero di denunciare quali rispetti autori l'Angello e il Termini, che li avevano spiato e perseguitato, avendo voluto evitare, per tema di rappresaglie, la denuncia del Currier e del Capraes, e nella speranza che costoro sarebbero stati chiamati in causa dall'Angello e dal Termini. L'idea a vedere che tali considerazioni abbiano potuto indurre i tre a quella determinazione, e specialmente il Rosa, che al momento del fatto, a stare al suo assunto, aveva dato prova di temerità, e si era proposto di acciuffare il Capraes, evidentemente allo scopo di consegnarlo alla giustizia.

Ha detto ancora il Rosa che, visto che i delitti contro gli oppositori venuti al partito comunista si susseguivano - intente ^{degli} ~~degli~~ all'omicidio in persona del Rag. Riccardo Miraglia - egli e i suoi compagni si sentivano in dovere di far nota all'Autore la verità completa dei fatti. Se così è, non si spiega come il Rosa, avvenuto l'omicidio del Miraglia e tratto in arresto il Currier - il Capraes era stato già arrestato per altra causa il 8 luglio 1945 - non si sia subito presentato all'Autore vita per riferire di quel riconoscimento, ed abbia atteso a farlo

oltre due mesi dall'omicidio stesso, partendo da dichiarazione di lui resa alla polizia sull'episodio che lo riguardava la data del 13 marzo 1947. E non si spiega come il Currier e il Capraro che nella prima fase della istruttoria del procedimento relativo all'omicidio del Miroglio furono sentiti dalla polizia rispettivamente il 7 e il 9 gennaio 1947, e dall'Autorità giudiziaria il 29 e il 30 dello stesso mese, non abbiano fatto allora alcun cenno a quell'episodio e alla responsabilità del Currier e del Capraro in occasione del riconoscimento da parte del Rosa.

Sicché molto è a dubitare della veridicità di tale riconoscimento. D'altro canto la confessione straordinaria del Currier, e la chiamata in correità straordinaria del Capraro da parte del magistrato, trattate giudizialmente e non scettate da altri obbiettivi, non possono assurgere a dignità di prova.

Si impone, pertanto, il provvedimento del Currier e del Capraro della imputazione di tentato omicidio nelle persone del Currier, del Rosa e del Currier, con formula dubitativa, dalla ^{immediata} contravvenzione di detenzione a riprova di porto abusivo di armi corte da fuoco, non ostando i precedenti penali del Capraro, e annullando il Currier impregiudicato, entrambi vanno prosciolti, essendo esse estinte in vista dell'amnistia concessa col D.P. del 22 giugno 1946.

Circa la imputazione di omicidio in persona del Miroglio, si fulera dell'accusa a carico di Don Bartolomeo Marciante

Vigore
Assenale

Pellegrino, Currieri Calogero, Di Appiano Carmelo, La Bella Antonino, Spicciotto Francesco, Villa Stefano, Pasquata Francesco, Puglisi e Ruffo Lucio è chiaro dalle confessioni e dalle dichiarazioni stragiudiziali del Currieri e del Mercante, e da entrambi giudizialmente ritrattate.

Infine, in base alle prove documentali e testimoniali raccolte, che quando avvenne l'omicidio del Miroglio, il Mercante era ben lontano da Siracusa, e quindi nella impossibilità di partecipare materialmente al delitto. Come infatti si rileva dalle annotazioni dei registri dei passeggeri dei vari esercizi, regolarmente tenuti, egli, provenendo da Caltafrotto, passò alloggiato nella pensione di Campo di Padovana la notte del 1° gennaio 1947, e lasciò la pensione il mattino del 3 gennaio, per essere poi nell'albergo Cappello di Pieve di Sacca in provincia di Padova la notte del 3 al 4 gennaio, e nell'albergo Elena di Palermo la notte dal 6 al 7 gennaio. Anche non poté essere il ritorno a Siracusa prima della sera del 7 gennaio, mentre l'omicidio del Miroglio avvenne la sera del 4 gennaio. Le deposizioni dei testi Pirro Accursio, Mancuso Ditore, Genova Guido, Bongiovanni Calogero, Massimo Proppina, Massimo Antonietta e Massimo Maria, che col Mercante si trattarono a Padova e a Pieve di Sacca, confermano, se ve ne fosse bisogno, la veridicità di quelle annotazioni. Vero è che non è stato possibile rintracciare la sede di comunicazione alla P. S. dell'arrivo del Mercante all'albergo Cappello di Pieve di Sacca, si evince però dai chiarimen-

to fornito dal Casabianca di quella stanza e dal Direttore di La-
vina che essa dovette, nell'un ufficio o nell'altro, andare depu-
ta. Comunque, ammesso che la scheda non sia stata inserita,
la omissione, attribuibile al portiere dell'albergo, sarebbe assolu-
tamente irrilevante ai fini dello accertamento della respon-
sabilità del Marchiante, essendo stata constatata la regolare te-
nuta del registro dei viaggiatori, da cui risulta il pernottamen-
to del medesimo. È stato inoltre rilevato che nell'annotazione
del registro dei viaggiatori dell'albergo Elena di Tallero è legge
come luogo di provenienza del Marchiante, Balta Bellotta anzi
che Padova. Ma il fatto va certamente spiegato nel senso che
egli registrò sul registro quella annotazione, senza avere in-
terpellato il Marchiante, prese come luogo di provenienza quello
di domicilio del Marchiante stesso, quale risultava dalla sua
carta di identità. Tale divergenza dipende, se mai, a favore
della veridicità dell'alibi, essendo intuitivo che, se questo
fosse stato dolosamente occulto, se cioè altra persona, di con-
tatto col Marchiante, unito di falsa carta di identità ad una
persona intestata, avesse effettuato quel viaggio - come hanno
contestato i familiari dell'ucciso, e nessun lontano lusingio
conforta l'ipotesi - essa avrebbe ben curato di far regis-
trare sul registro dell'albergo la provenienza da Padova. Il
Sig. Avv. Camaritano Giuseppe e Pais Caterina, indicati dai fami-
liari dell'ucciso, smentendo l'assunto di costoro, hanno ragio-
nato di aver visto il Marchiante in Piazza nei primi del gennaio

Inscida

V. Valder

1947, e i testi Bianco Maria, Legreto Anna, Forcia Giovanni, di Bassi Calogero, Mella Franca e Legreto Giacomo hanno concluso che il Marcianite fosse stato presente alla festa di notte del primo due, svoltasi nel pomeriggio del 7 gennaio. Le deposizioni dei testi suddetti valgono indirettamente a confermare ancora la veridicità dell'alibi.

Analogamente, risulta dalle raccolte prove documentali e testimoniali, che nei primi del dicembre 1946 il Vella si trovava a Catania, il che esclude che egli abbia potuto tenere in quei giorni nella sua abitazione in Ribera la riunione col Patti, col Pasquata, col Di Filippo, col Legreto e col Labella, nella quale, come si apprende dall'interrogatorio straordinario del Marcianite, sarebbero stati definiti gli accordi per la consumazione del delitto, e sarebbe stato conferito allo stesso Marcianite il mandato di eseguirlo. Si rileva infatti dal registro dei passeggeri della pensione Lizzera di Palermo, che il Vella alloggiò nella pensione stessa nei giorni 27 e 29 novembre, e il 29 novembre lasciò la pensione, diretto a Catania, e ritornò alla pensione il 12 dicembre, proveniente da Catania, e ripartì il 14 dicembre, diretto a Ribera. E i testi dopo fattura, Adeli Pietro, Forca dei Carabini Aloia Angelo, Vella Beatrice, Grimaldi Lucio, Severali Grimaldi Antonio, Avv. Carmello Pisto, Avv. Romero Giovanni, Maronessa Grimaldi Emma, Not. Pittella Arturo e Not. Mirore Eugenio, tutte persone insospettabili, hanno deposto, i primi tre di essersi incontrati col Vella a Palermo nei giorni

in di sua dimora alla periferia di Palermo, sostanzialmente con-
mando la veridicità delle annotazioni del registro della persi-
ne stessa, e successivamente gli altri che il Tella si battono
con loro a Catania nei giorni dal 29 novembre al 14 dicem-
bre, nei quali non si mosse per nulla da quella città.

Perché si ha la prova che il Marcianò e il Tella non con-
corsero nel delitto, e non vi concorsero il Pasquata, il dego-
to e il Labella, i cui nomi sono offorati dalle propa-
zioni stragiudiziali del Marcianò, ritratte giustiziar-
mente e smentite dalle prove di abbi.

Nei confronti del Rossi, del Di Stefano, del Cucceri e dell'Oliva deve
convenirsi che manca del tutto la prova che essi abbiano con-
corso nel delitto.

Al carico del Rossi e del Di Stefano, tolti la loro partecipazione
alla asfetta riunione in casa del Tella, nessun concreto ele-
mento è risultato in ordine alla responsabilità per man-
dato che loro si attribuisce.

Nei particolari riguardi del Rossi, gli episodi richiamati nei
verbali di denuncia attingono esclusivamente alla causa a le-
linguere, che, secondo la costruzione della polizia, sarebbe ca-
pitata nell'adattamento dei proprietari terreni, e sopra tutti del Rossi,
contro il Miraglia, per l'interessamento questi prendeva nella pra-
tica per l'assegnazione delle terre incolte alle cooperative.

L'episodio presentato come il più grave e significativo è quello
di cui fu promotore Ciancimino Riccardo, il quale, nella occa-

Vigore

Caranda

come se un numero gruppo di contadini iscritti al partito comunista si erano recati a occupare le terre del Rossi del paese di Lucia, avere piantato colà una bandiera rossa, dando al Rossi del compagno, al che il Rossi, secondo l'assunto del Ciancimino, gli avrebbe risposto che i suoi compagni erano le armi. L'episodio, nei sensi suddetti, è confermato dall'unico testo redatto dal Ciancimino, Galluccio Gaetano, mentre il Rossi assume di avere in quella occasione risposto al Ciancimino di non essere comunista, e non che i suoi compagni erano le armi. A questo punto è necessario rilevare che il Ciancimino, il quale in precedenza aveva prestato la sua opera di contadino alle dipendenze del Rossi, aveva motivo di risentimento contro il suddetto perché, secondo una sua prima versione, questi lo aveva licenziato, avendo appreso che era iscritto al partito comunista, secondo una sua seconda versione, si era esplicitamente messo perché il Rossi non gli voleva aumentare la paga e lo sfotteva dicendogli che era comunista. Tale essendo lo stato d'animo del Ciancimino, e considerato d'altra parte il grado sociale e di cultura del Rossi, onde questi non sarebbe stato così imprudente e costoso da comprometterci alla presenza di una massa di persone non certo animate dalle migliori intenzioni, è a ritenere che il Ciancimino abbia mentito attribuendo al Rossi quella espressione, e con lui abbia mentito il Galluccio, il solo prestatore a testimoniare tra i tanti contadini accolti in quella occasione.

al feudo Budia. Posto per altro che Mispodis, così come narrato dai Ciancruino e dal falluccio, risponde al vero, attenendo a rapporti personali tra il Ciancruino e il Rossi, esso non potrebbe mai costituire elemento di ragionevole sospetto contro quest'ultimo in ordine all'omicidio del Miraglia.

Gli altri episodi menzionati nei verbali ^{di denuncia} sono assolutamente insignificanti. Gli incidenti verificatisi nel 1944 tra il Rossi e il Miraglia durante le sedute della Commissione granaria, per se stessi di nessuna entità, e di data così remota rispetto all'omicidio del Miraglia, erano stati amichevolmente risolti, come hanno attestato gli Avv. Gallo Luigi e Molinari Giuseppe. La spintaccia civile pendente tra il Rossi e la vedova del Miraglia riguardava un interesse trascurabile, specie per il Rossi, dato che le sue floride condizioni economiche. Avanti la Commissione per l'assegnazione delle terre incolte ai contadini, nella quale il difensore del Rossi propose la rinuncia del Miraglia, non ebbe luogo un incidente personale tra costoro, e la vertenza fu definita favorevolmente per il Rossi, essendo stati assegnati alla Cooperativa 'Madre Terra' solo sette ettari di sue terre sopra i cento richiesti.

È pertanto concludersi per la mancanza di una qualsiasi circostanza a delinquere nei confronti del Rossi.

Sempre nei confronti del Rossi, vale appena accennare come sia interessante che Cardina Vincenzo abbia potuto vederlo in casa la sera del delitto verso le ore 20, mentre egli af-

Viasse

inviando

firma di essere incaricato verso le ore 17, essendo stato il delitto commesso verso le ore 22, e attribuendoli al Rossi una responsabilità per mandato, e non per concorso materiale nel delitto. È come sia irrilevante che l'identità del Rossi, di Camillo Ufficiali, di propria iniziativa o per incarico dello stesso Rossi, nei giorni che seguirono il delitto ha andato in giro per raccogliere notizie in ordine alla voce corsa in città, che esso fosse stato organizzato dal Rossi, essendo spiegabile la preoccupazione del medico per quella diceria, e l'interessamento del di Camillo per tenere informato il Rossi, costretto a letto per malattia, di quanto si veniva ancora dicendo intorno agli autori del delitto.

Al carico del Dr. Stefan, poiché Fiorini Vincenzo ha negato di essere stato da lui incaricato di avvertire il parroco che era pendente e nel suo interesse di estraniarsi dalle vertenze relative alla assegnazione delle terre incolte, non vi ha altro elemento che quello risultante dalle deposizioni dei fratelli de Tacaris Vincenzo e Paolo. Ha dichiarato il primo di essere stato nel settembre 1946, alla fiera di Lombrica, avvertito dal Dr. Stefan, il quale gli disse di riferire al fratello Paolo che desiderava estraniarsi dalla assegnazione alla Cooperativa del fondo trattavoli del Cav. Martinez, altrimenti gli avrebbe messo la testa a parte, in quanto egli non teneva né i grandi né i piccoli. Ha dichiarato de Tacaris Paolo, che nell'ottobre 1946 il Dr. Stefan, non atteggiamento tra il per-

manifestato il desiderio di essere operato dopo le feste, ed era stato il Prof. Bonnellino a stabilire per l'intervento la data del 30 dicembre, dovendo egli poi allontanarsi da Torino.

Venuta meno la prova del mandato, restano a carico del Currieri i sospetti manifestati da Caracappa Felice, il riconoscimento attraverso la statura operato da La Monica d'Intorno, le popolazioni di Augusto Maria, Augusto Liborio e Castanaro Calogero, e la sua confessione stragiudiziale. Suo che i sospetti manifestati dal Caracappa non hanno contenuto di serietà, posto che essi sorsero in lui, come egli ha precisato, dal fatto puramente accidentale che il Currieri la sera del 10 gennaio, mentre pioveva, era venuto a trovarsi davanti la sede della lezione cominciata, ond'egli lo aveva invitato a entrare e ripararsi, mentre nella sede stessa era pure il Magnolia, che parlava con altri, e col quale il Currieri non parlò. Egualmente inconsistente è il riconoscimento del Currieri operato attraverso la statura dal La Monica. Questo ha precisato che il Currieri per la statura somigliava a colui che aveva sparato, ma che gli mancava qualsiasi altro elemento per l'effettivo riconoscimento, perché non per la fulmineità della scena, che per l'emozione subita, e per la sua vista dificiente non aveva potuto fissare bene lo sparatore. In tali condizioni è chiaro che a quel riconoscimento non può attribuirsi nemmeno valore di semplice indizio.

Augusto Maria e Augusto Liborio hanno tentato quanto dai

verbali risulta che essi a Milano dichiarate alla polizia che avevano
avuto la prima la sera del delitto, uditi gli spari, aperto la porta
della sua abitazione nel vicolo Babaccalino, e visto passare due
individui diretti verso la parte alta della città, in uno dei
quali aveva riconosciuto il Currieri, e di avere in seguito con-
fessato al padre, che l'aveva a sua volta confessato al Ca-
tanzeo. Entrambi hanno sostenuto di avere negato quelle cir-
costanze anche davanti i funzionari di polizia che loro se
contestavano, e la Maria ha aggiunto che, di seguito alle
pressioni subite, ritenendo che nel verbale presentato per-
ché lo sottoscrivevano erano state inserite circostanze da lei
non dichiarate, si aveva apposto il segno di croce, men-
tre essa sa correntemente firmare, come è stato accerta-
to. Il Catanzeo ha confermato di avere appreso da un
giusto liborio del riconoscimento del Currieri operato dalla
figlia di lui Maria nelle circostanze sopra menzionate,
ha però aggiunto che lo Augusto di pomeriggio è sempre
ubriaco, e che quella confidenza l'Augusto gli fece appunto
il pomeriggio, sicché egli non le dette alcun peso, e non
credette di informarne subito l'Autorità.

Con la smentita degli Augusto e la dichiarazione che si
è fatta del Catanzeo, viene a mancare l'unico in-
dubitato obiettivo che avrebbe potuto conferire apparenza
di prova alla confessione straordinaria del Currieri. In
vece non può trattarsi del rinvenimento delle 25 cartucce

Vigorelli

Intervento

nel domicilio del Currieri, essendo stato genericamente asserito che queste non possono essere adoperate che per pistola automatica Berretta mod. 24, mentre i proiettili di cui si servirono gli uccisori del Miraglia erano da moschetto a pallano automatico Berretta o da pistola mitragliatrice tedesca "Merschingerwert".

Sempre nei confronti del Currieri, non può non rilevarsi che i militari, i quali subito dopo il delitto si recarono nel suo domicilio per eseguire il fermo e procedere alla perquisizione, lo trovarono assomato e tranquillo, ed accertarono che il suo posto di letto era caldo, e tali circostanze depongono certamente a suo favore.

Al casio dell'Oliva non stanno le circostanze in cose di straordinaria da parte del Currieri e del Mercante, trattate giuridicamente e non assente da elementi obiettivi, che non possono ^{costituire elementi} ~~servire da base per l'imputazione~~ di reato.

L'Oliva, il Mercante, il Currieri, il Dr. Stefan, il Sella, il Sgro, il Vella, il Pacinta e il Rossi vanno pertanto, prosciolti dall'omicidio in persona del Miraglia per non avere commesso il fatto, e con la stessa formula vanno in conseguenza prosciolti l'Oliva e il Mercante dalla detenzione abusiva di armi e munizioni da guerra, e l'Oliva e il Currieri dal porto abusivo di armi da guerra.

Il Currieri e il Dr. Stefan vanno rinviati avanti il Pretore di Siracusa, competente per materia e per territorio, per rispondere

Il Currier di defensione a riserva di munizioni da guerra - tal-
 essendo le cartucce per pistola automatica Beretta - delitto
 accertato in Seneca il 6 gennaio 1947, e il di Agnani di de-
 fensione a riserva di arma da guerra - pistola automa-
 tica Beretta - e munizioni relative, delitto accertato in
 Seneca il 29 marzo 1947. Era all'ufficio ordinato che la Can-
 celleria Trojmitta al detto Pretore estratti dei verbali di denun-
 zia del 14 gennaio e del 16 aprile 1947 e dei verbali di interroga-
 torio del Currier e del di Agnani, con copia della presente
 sentenza.

Ha ordinato la liberazione del Currier e del Capasso, anche per-
 ché, nei confronti del Currier, il delitto di defensione a riserva di
 munizioni da guerra, per cui si fa luogo al rinvio, non con-
 sente la emissione del mandato di cattura.

Ha ordinato che, operata la trasmissione al Pretore di Seneca
 degli estratti dei verbali e della copia della sentenza come
 sopra, gli atti siano rimessi al Procuratore generale per
 l'ulteriore corso su ordine alle azioni che egli intenda intri-
 ncare giusta le conclusioni della sua requisitoria.

Per questi motivi:

la Corte, lesione istruttoria, in virtù gli art. 374, 378, 381 e 384 cod.
 proc. pen., 151 cod. pen., 12 e 13 d. l. n. 5 ottobre 1945 n. 679, 1 D.F.
 22 giugno 1946 n. 44, su parziale disformità della requisitoria
 del Procuratore generale, deliberata ed emessa la senten-
 za:

Massa

Merenda

Attestare non doversi procedere contro Oliva Bartolomeo, suscitante Pellegriani, Cuccheri Calogero, Di Stefano Carmelo, Sabella Antonino, Leporeto Francesco, Vella Gaetano, Paschuta Francesco Ludovico e Rossi Lucio per delitto di omicidio aggravato in persona del Re, Miraglia Recursio, contro l'Oliva e il Paschuta per delitto di detenzione abusiva di armi e munizioni da guerra, e contro l'Oliva e il Cuccheri per la contrabbando di porto abusivo di armi da guerra, per non avere commesso i fatti.

Attestare non doversi procedere contro Cuccheri Calogero e Capraro Steno per delitto di tentato omicidio aggravato e continuato nelle persone di Perrone Salvatore, Rosa da Antonio e Venesia Uscito per insufficienza di prove, e per la contrabbando di detenzione abusiva e porto abusivo di armi e munizioni da guerra, essendo esse estinte per amnistia.

Ordina il rinvio di Cuccheri Calogero e Di Stefano Carmelo avanti il Pretore di Siracusa, per rispondere il Cuccheri del delitto di cui all'art. 3 prima parte D. l. n. 10 maggio 1945 u. l. d. d., per avere detenuto abusivamente munizioni da guerra - 75 cartucce per pistola automatica Beretta - accertato in Siracusa il 4 gennaio 1947, e il Di Stefano del delitto di cui allo stesso art. 3 prima parte detto D. l. n., per avere detenuto abusivamente un'arma da guerra - pistola automatica Beretta - e relative munizioni, accertato in Siracusa il 29 marzo 1947. Ordina altresì che la Cancelleria trasmetta al detto Pretore estratti